



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Capitolato speciale

Procedura per la fornitura a noleggio, per un periodo di 60 mesi, di una macchina stampante di produzione, per il Servizio Stampa dell'Università degli Studi di Trieste

f.to Il Direttore dell'Area Contratti e
Affari Generali
dott. Giovanni Maria Coloni

f.to Il RUP
dott. Celso Nannini

Ufficio Acquisti e Contratti
p.le Europa n. 1 – 34127 Trieste
tel. +39 040-558.7155/3715
mailto: celso.nannini@amm.units.it stefano.logatto@amm.units.it

Sommario

Art. 1 Oggetto dell'affidamento	3
Art. 2 Dettaglio delle prestazioni oggetto dell'affidamento	3
Art. 3 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	4
Art. 4 Termine di consegna - Collaudo - Durata dell'appalto	5
Art. 5 Corrispettivo	5
Art. 6 Contatti con la Stazione Appaltante	6
Art. 7 Fatturazione e pagamento	6
Art. 8 Obblighi dell'Affidatario	7
Art. 9 Referente della fornitura	8
Art. 10 Responsabilità dell'Affidatario	8
Art. 11 Modifiche al contratto durante il periodo di esecuzione della fornitura	8
Art. 12 Cessione e subappalto del contratto	9
Art. 13 Garanzie provvisoria e definitiva	9
Art. 14 Obblighi assicurativi in capo all'Affidatario	9
Art. 15 Verifica di conformità delle prestazioni eseguite/collaudo	10
Art. 16 Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali	10
Art. 17 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa	11
Art. 18 Facoltà di recesso unilaterale	13
Art. 19 Patto di integrità	13
Art. 20 Clausola di “pantouflage”	13
Art. 21 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	14
Art. 22 Rischi da interferenza	14
Art. 23 Effetti obbligatori del contratto	14
Art. 24 Privacy e riservatezza dati ed informazioni	14
Art. 25 Spese	16
Art. 26 Foro competente	16
Art. 27 Rinvio	16

Art. 1 Oggetto dell'affidamento

Oggetto dell'appalto è la fornitura in noleggio, per un periodo di 60 mesi, di una macchina stampante di produzione multifunzione digitale a colori, inclusi trasporto, installazione, assistenza, istruzioni operative, copie mensili a colori e bianco e nero.

Tale strumento si rende necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali del Servizio Stampa dell'Università degli Studi di Trieste

La strumentazione deve essere nuova di fabbrica e non ricondizionata.

Art. 2 Dettaglio delle prestazioni oggetto dell'affidamento

La stampante di produzione oggetto dell'appalto dovrà garantire la completa copertura delle esigenze del Servizio Stampa di Ateneo

Le caratteristiche generali di fornitura richieste nell'ambito della presente acquisizione sono:

- Acquisizione in noleggio per 60 mesi di una macchina stampante di produzione;
- Trasporto ed installazione;
- Assistenza, manutenzione "all inclusive" e istruzioni operative;
- Fornitura di tutti i consumabili (colori base ciano, magenta, giallo, nero) con esclusione della carta;
- 10.000 Copie/mese colore;
- 10.000 Copie/mese bianco/nero.

A fronte delle caratteristiche generali sopra elencate, lo strumento dovrà soddisfare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche tecniche da ritenersi come minime:

- Stampante nuova di fabbrica;
- Tecnologia: sistema di trasferimento elettrostatico a secco a 5 tamburi integrati con nastro di trasferimento interno;
- Fusione: senza olio, metodo di fusione a nastro
- Fronte/retro automatico
- Velocità di stampa standard: 85 pagine per minuto
- Grammatura carte supportate: da 40 a 470 gr/mq
- Formati di carta stampabili: A4, A3 SA3, 32x1252
- Pannello operativo smart da almeno 21"
- Risoluzione: 2400 x 4800 dpi VCSEL
- Area di stampa massima: 323 X 1252 mm
- Cassetti vacuum con estensione a 70cm
- Cassetto bypass
- Finisher booklet SR5120 30 ff piegati e pinzati

Colori:

- Quinta stazione integrata per quinto colore speciale (hw)
- Color profile suite (hw + sw)
- Spettrofotometro con software
- Toner interchange
- Kit 4 colori base (ciano, magenta, giallo e nero);
- Kit colori bianco e trasparente e colori fluorescenti (opzionali a pagamento)

Controller di stampa (requisiti minimi):

- CPU: Intel core i5 8500;
- Memoria: 8 GB
- Storage: 256 GB SSD per SO e 1 TB SATA HDD
- Sistema Operativo supportato: Windows e MAC OS
- Formato dati supportati: PS, PDF, EPS, TIFF, PCL, JPEG, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub;
- RIP Fieri Efy e50a

L'affidamento è da intendersi come fornitura ultimata, completa e pronta per l'uso. Sono a carico dell'affidatario, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fornitura, trasporto e scarico presso il sito indicato dall'Università (con condizioni DAP); trasporto ai piani, ove previsto; posa in opera; allacciamento ai servizi e alle predisposizioni presenti nei locali; smaltimento degli imballaggi; un corso di istruzione all'uso dell'apparecchiatura per un numero minimo di 2 persone preposte all'utilizzo della macchina; consegna di eventuale documentazione e certificazione relativa all'utilizzo della macchina; rimozione di tutti gli imballaggi e pulizia delle aree di lavoro per l'agibilità degli ambienti ad opere ultimate.

L'apparecchiatura offerta dovrà essere conforme alle normative vigenti.

Le licenze dei sistemi operativi, dei pacchetti di software di base, inclusi quelli propedeutici al funzionamento delle apparecchiature o degli applicativi, sono comprese nella fornitura.

Il materiale dovrà essere adatto al mercato italiano.

Installazione: Il sistema dovrà essere installato e testato da tecnici di assistenza sul campo qualificati per garantire agli utenti che i componenti e il sistema funzionino correttamente e che le specifiche di installazione siano soddisfatte.

[Art. 3 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore](#)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP medesimo.

Art. 4 Termine di consegna - Collaudo - Durata dell'appalto

La consegna e collaudo della fornitura dovranno avvenire entro un massimo di 90 giorni dall'emissione dell'ordine o documento contabile equivalente.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in forma elettronica con firma digitale.

L'Università si riserva di proporre l'eventuale esecuzione immediata delle prestazioni dedotte dal presente Capitolato, nelle more della stipula del contratto.

I termini di 60 mesi del contratto di noleggio saranno calcolati a partire dalla data a seguito di collaudo della fornitura con esito positivo.

In caso di collaudo con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 17, l'affidatario deve provvedere, nel termine fissato dall'Università, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle caratteristiche della fornitura previste dal presente Capitolato d'Appalto e la completa eliminazione degli inadempimenti e delle irregolarità nell'esecuzione.

La consegna della merce dovrà avvenire presso:

Università degli Studi di Trieste

Servizio Stampa di Ateneo, edificio A, ala sinistra, piano -1

Piazzale Europa 1

34127 Trieste (TS)

Art. 5 Corrispettivo

L'importo posto a base di gara è pari a euro 161.000,00 IVA esclusa, comprensiva di resa DAP con consegna al piano, installazione e collaudo, come da indirizzo di consegna.

L'importo sopraindicato dovrà comprendere le seguenti voci:

- il contratto di noleggio pari a mesi 60, che sarà del tipo "all inclusive", indicando con ciò l'inclusione della manutenzione ed assistenza (ordinaria e straordinaria);
- la fornitura dei ricambi e consumabili (toner ciano, magenta, giallo, nero), con la sola esclusione della carta e dei consumabili necessari per la quinta stazione integrata alla macchina (toners bianco, trasparente o colori fluorescenti);
- un numero di copie a colori mensili pari a 10.000 indipendentemente dal formato;
- un numero di copie bianco/nero pari a 10.000 indipendentemente dal formato.

Il corrispettivo per la fornitura, posa in opera e collaudo della macchina in oggetto e per il servizio di manutenzione/assistenza/training, comprendente ogni onere necessario all'ottimale esecuzione della stessa, è quello offerto in sede di gara.

Art. 6 Contatti con la Stazione Appaltante

Per prendere contatti con l'amministrazione si dovrà utilizzare esclusivamente il sistema di comunicazioni interno alla piattaforma telematica UnityFVG secondo le seguenti modalità:

- Per poter accedere a tale funzionalità è necessario registrarsi all'Area Riservata (in alto a sx) che si trova nella pagina <https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti>.
- Dopo la registrazione e l'accesso all'Area Riservata (in alto a sinistra), sarà disponibile la funzione "comunicazioni" per il presente avviso seguendo il percorso "Avvisi pubblici in corso" posto nel menù a colonna nel lato sx dello schermo > "Visualizza Scheda" dell'avviso di interesse > "Invia una nuova comunicazione" in fondo alla pagina.
- Nella sezione "Documenti" del portale sono contenute informazioni sulla piattaforma, sulle modalità di registrazione.
- Nella sezione "Assistenza tecnica" del portale di negoziazione sono indicati i recapiti per l'inoltro di eventuali richieste di assistenza all'uso della piattaforma.

Art. 7 Fatturazione e pagamento

Si preveda un canone di noleggio posticipato del macchinario con cadenza trimestrale allineato all'anno solare, che verrà liquidato entro 30 giorni a presentazione di regolare fattura, che l'Affidatario dovrà trasmettere all'Università al seguente codice univoco ufficio: 4GU9N7.

La decorrenza del canone di noleggio, per la durata di 60 mesi, sarà da intendersi a partire da avvenuto collaudo con esito positivo.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c 6 del D.lgs 36/2023.

Il pagamento è in ogni caso subordinato ove previsto: al controllo di regolarità delle fatture, nonché alla verifica della regolarità contributiva. In particolare, l'Università non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente, ed in presenza di inadempienze ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. In ogni caso l'Affidatario dovrà farsi carico di ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'Università.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'Affidatario deve comunicare all'Università entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle

persone delegate ad operare sullo stesso.

La fatturazione elettronica sarà assoggettata al regime di “split payment”.

Il codice CIG relativo alla fornitura dovrà essere riportato obbligatoriamente sulla fattura emessa dal fornitore in relazione al presente appalto.

Ove le transazioni relative alla fornitura aggiudicata con la presente gara avvenga senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. oppure, comunque, in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, il contratto si risolve immediatamente di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3. della sopra citata legge 13 agosto 2010, n.136, fatto salvo il recupero del maggior danno.

Art. 8 Obblighi dell’Affidatario

L’Affidatario dovrà eseguire la fornitura alle condizioni di cui al presente Capitolato e alle offerte presentate in sede di gara, nell’interesse esclusivo dell’Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa presentate.

L’Affidatario dovrà, in particolare, osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione della fornitura e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase e dovrà seguire quanto dallo stesso indicato nell’offerta tecnica, fatte salve le diverse indicazioni da parte dell’Università, assicurando adeguata assistenza con personale idoneo e qualificato.

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell’espletamento del servizio. È fatto obbligo all’Affidatario di garantire che il personale addetto all’esecuzione della fornitura conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte nell’espletamento della stessa. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all’oggetto della fornitura secondo quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

L’Affidatario si obbliga inoltre:

- a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni;
- c) fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui quest’ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di

validità del contratto;

- d) a comunicare all'Università ogni variazione della propria sede e/o ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza legale della stessa;
- e) ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Università. Inoltre, l'Affidatario deve essere assicurato con adeguati massimali per responsabilità civile verso i propri dipendenti, verso terzi e verso l'Università.

Art. 9 Referente della fornitura

L'Affidatario dovrà indicare, all'atto della stipula del contratto, il referente principale per la fornitura.

Il soggetto così individuato sarà il referente unico per l'Università a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente alla fornitura.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento della fornitura, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Università.

Per ogni singola necessità l'Università si potrà anche interfacciare con eventuali delegati o sostituti del referente.

Art. 10 Responsabilità dell'Affidatario

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura fa interamente carico all'Affidatario, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.

L'Affidatario risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza dell'installazione delle apparecchiature di cui al presente Capitolato d'Appalto.

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell'Affidatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

L'Università ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili all'Affidatario come evidenziato al comma che precede.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

Art. 11 Modifiche al contratto durante il periodo di esecuzione della fornitura

Il contratto potrà essere modificato, senza necessità di nuova procedura di aggiudicazione, nei casi

espressamente previsti dall'art. 120 del Codice.

Art. 12 Cessione e subappalto del contratto

A pena di nullità è vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario di tale divieto, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Il subappalto è ammesso a norme e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 13 Garanzie provvisoria e definitiva

Per quanto riguarda la cauzione definitiva si procederà in base a quanto disposto dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

Art. 14 Obblighi assicurativi in capo all'Affidatario

L'Affidatario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne l'Università per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'Affidatario, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto, anche se eseguite da terzi di cui deve rispondere.

A tale scopo l'Affidatario deve presentare, prima della stipula del contratto, una polizza R.C.T./O. a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'Affidatario stesso possa arrecare all'Università, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente Capitolato.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro e per ogni prestatore di lavoro infortunato per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d'opera (R.C.O.).

La polizza dovrà prevedere, tra l'altro, le seguenti coperture:

- a) danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
- b) danni materiali diretti a cose di terzi.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso della fornitura di cui all'oggetto per, a titolo esemplificativo e non limitativo, carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento, etc.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Università entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza del pagamento del premio.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa formulata secondo le prescrizioni del presente capitolato è condizione essenziale per la stipula del contratto di

concessione.

Art. 15 Verifica di conformità delle prestazioni eseguite/collaudato

La fornitura è soggetta a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, da parte del Responsabile Unico del Progetto, o anche da soggetti scelti all'interno dell'Ateneo. Delle operazioni di verifica di detta conformità è dato atto in apposito verbale di collaudo finale.

La verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite deve essere conclusa entro 7 giorni lavorativi dalla data di messa in funzione. Qualora vengano riscontrati degli inadempimenti nell'esecuzione della fornitura, tale termine è sospeso per il periodo intercorrente tra la segnalazione dell'inadempimento e la sua rimozione con esito soddisfacente.

Nel caso di difformità delle prestazioni rispetto alle specifiche tecniche minime contrattuali ed a quelle migliorative offerte in sede di gara e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, l'Università potrà richiedere all'Affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 giorni lavorativi - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Affidatario e la risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.

Art. 16 Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Definizione delle controversie – Applicazione delle penali

Nel caso in cui sia rilevata una violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'Appalto ovvero nell'offerta tecnica ed economica dell'Affidatario, l'Università provvederà a formalizzare, a mezzo P.E.C., oppure raccomandata con ricevuta di ritorno, una circostanziata contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, assegnando all'Affidatario un termine non inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi dalla ricezione per adempiere.

Se l'Affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto, l'Università potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università stessa riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Entro il termine di tre giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione dell'Università, l'Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine, l'Università, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute non le ritenga idonee a giustificare il comportamento dell'Affidatario, applicherà le penali sottoindicate, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, quali ad esempio la risoluzione del contratto ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Per ogni ritardo contestato e non giustificato adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione della fornitura, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo non giustificato sia superiore a quindici giorni

naturali e consecutivi, è facoltà dell'Università di avvalersi dell'istituto della risoluzione espressa. Per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione della fornitura, sarà applicata una penale variabile a seconda della gravità del caso, calcolata come di seguito indicato:

- per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente Capitolato: penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 commisurata alla gravità dell'inadempienza che l'Ateneo potrà quantificare ed applicare a suo insindacabile giudizio.

L'eventuale applicazione delle penali non esime l'Affidatario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovute a cattiva qualità delle apparecchiature fornite e non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla garanzia definitiva; in tale ultimo caso l'Affidatario è tenuto a ripristinare la garanzia definitiva entro dieci giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora ciò si verificasse, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti dell'Affidatario inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.

In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, l'Università potrà rivolgersi ad altra Impresa di fiducia, addebitando all'appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute, oltre ad applicare le penali.

I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza l'obbligo per l'Università di costituire in mora l'appaltatore.

[Art. 17 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa](#)

Ai sensi degli artt. 1456 del Codice civile, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, possono determinare la risoluzione del contratto, le circostanze di seguito elencate:

- a) aver commesso inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità indicate al precedente articolo tali da rendere insoddisfacente la fornitura formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato o tali da compromettere la qualità, della fornitura, o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica e dal contratto;
- b) inadempimento alle disposizioni del R.U.P., riguardanti i tempi di esecuzione della fornitura e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- c) impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento della fornitura oggetto del contratto;

- d) mancato rispetto dei trattamenti salariali, assicurativi, previdenziali e della normativa sul lavoro in generale;
- e) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni;
- f) violazioni degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al [G.D.P.R.](#);
- g) violazione dell'obbligo della tutela della riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato;
- h) perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione o qualora risulti a posteriori che l'Affidatario non possieda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni;
- i) qualora l'Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- j) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
- k) violazioni gravi degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al [G.D.P.R.](#), e/o di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- l) inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di "pantouflage";
- m) frode nell'esecuzione della fornitura;
- n) cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato;
- o) cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;
- p) subappalto non autorizzato o al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;
- q) ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario che supera il 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA;
- r) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dall'Affidatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 1, c.17, della [Legge 190/2012](#) e s.m.i.;
- s) manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione della fornitura palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato e nell'offerta presentata dall'Affidatario in sede di gara;
- t) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- u) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile;
- v) mancata tempestiva reintegrazione della garanzia definitiva;
- w) mancata adozione, entro il termine di 15 giorni, degli adeguati provvedimenti richiesti con le prescrizioni formulate dal RUP, senza che siano state presentate adeguate controdeduzioni entro

il medesimo termine;

x) ritardo nella consegna e posa in opera delle apparecchiature oggetto del presente Capitolato superiore a 60 gg.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'Università mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, a cui faranno seguito le conseguenze che la risoluzione comporta:

1. richiesta del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti a causa di negligenze, errori ed omissioni commessi dall'Affidatario nell'espletamento della fornitura, oltre all'applicazione delle penali già contestate;
2. escussione della garanzia definitiva, che verrà incamerata dall'Università;
3. l'Università non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite correttamente.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 122 e 123 del Codice.

Art. 18 Facoltà di recesso unilaterale

L'Università si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno trenta giorni solari da notificarsi all'Affidatario tramite PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno:

- a) in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico inderogabili ed urgenti,
- b) in caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi,
- c) negli altri casi previsti dal Codice civile,

senza che, da parte dell'Affidatario, possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

L'Affidatario può recedere dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 19 Patto di integrità

L'Affidatario dovrà compilare e sottoscrivere per accettazione il patto di integrità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste 18 dicembre 2015 e successivo aggiornamento di cui alla circolare 56/2023, prot. 166271 del 27/10/2023.

Art. 20 Clausola di "pantouflage"

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), l'Affidatario dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell'Università degli Studi di Trieste che negli ultimi tre anni di servizio

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'Impresa concessionaria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Università ed inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Università, quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura selettiva in oggetto.

[Art. 21 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici](#)

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice etico e di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con decreto rettorale 473/2021 del 04/05/2021, reperibile su [Codice etico e di comportamento | Siti Amministrativi \(units.it\)](#), ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto compatibili vengono estesi anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario.

[Art. 22 Rischi da interferenza](#)

In fase di analisi preventiva dei rischi relativi alla selezione in oggetto, l'importo degli oneri per la sicurezza è stato valutato pari a zero euro.

[Art. 23 Effetti obbligatori del contratto](#)

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Università solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.

[Art. 24 Privacy e riservatezza dati ed informazioni](#)

L'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Università di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.

Tali dati devono essere utilizzati dall'Affidatario esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'Affidatario deve:

1. mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;

2. non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento della fornitura, neanche dopo la scadenza del contratto, salvo i casi in cui l'Università abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
3. adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'Università ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal GDPR stesso, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'Università,
 - i componenti della Commissione giudicatrice/Seggio di gara,
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990,
 - l'A.N.A.C.;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) del GDPR, a cui si rinvia, tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sottocitato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste, contattabile all'indirizzo: ateneo@pec.units.it;
- g) è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) all'indirizzo: dpo@units.it.

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del citato REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non

divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'Affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Università degli Studi di Trieste.

Art. 25 Spese

Sono a carico della ditta appaltatrice le eventuali spese di bollo, scritturazione, copia, registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 26 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del Codice.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Trieste, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27 Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato d'Appalto, si rinvia alla documentazione pubblicata sulla piattaforma UnityFvg ed alle altre norme applicabili in materia.